

56.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 6 novembre 2001 .....	3	(Sezione 3 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 4 – Emendamenti dichiarati inammissibili) .....	8
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 5 – Parere della V Commissione permanente) .....	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	<b>Disegno di legge di conversione n. 1757</b> ....	10
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	10
Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 2 – Ordine del giorno) .....	10
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo .....	5	<b>Disegno di legge n. 1533</b> .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 1 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili) .....	12
<b>Disegno di legge di conversione n. 1700</b> ....	6	(Sezione 2 – Parere della V Commissione permanente) .....	13
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	6	(Sezione 3 – Articolo 1, annessi allegati A e B ed emendamenti) .....	13
		(Sezione 4 – Articolo 2) .....	18

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Articolo 3 ed annesso allegato C) .....	19	(Sezione 26 — Articolo 24) .....	28
(Sezione 6 — Articolo 4) .....	20	(Sezione 27 — Articolo 25 ed emendamenti) ..	28
(Sezione 7 — Articolo 5) .....	20	(Sezione 28 — Articolo 26) .....	30
(Sezione 8 — Articolo 6 ed articolo aggiuntivo) .....	20	(Sezione 29 — Articolo 27) .....	30
(Sezione 9 — Articolo 7) .....	21	(Sezione 30 — Articolo 28 ed emendamenti) ..	30
(Sezione 10 — Articolo 8) .....	21	(Sezione 31 — Articolo 29) .....	33
(Sezione 11 — Articolo 9) .....	22	(Sezione 32 — Articolo 30) .....	34
(Sezione 12 — Articolo 10) .....	22	(Sezione 33 — Articolo 31 ed emendamenti) ..	35
(Sezione 13 — Articolo 11) .....	22	(Sezione 34 — Articolo 32 ed emendamenti) ..	37
(Sezione 14 — Articolo 12) .....	22	(Sezione 35 — Articolo 33) .....	38
(Sezione 15 — Articolo 13) .....	23	(Sezione 36 — Articolo 34 ed emendamento) .	38
(Sezione 16 — Articolo 14) .....	23	(Sezione 37 — Articolo 35) .....	39
(Sezione 17 — Articolo 15) .....	24	(Sezione 38 — Ordine del giorno) .....	39
(Sezione 18 — Articolo 16) .....	24	<b>Relazione sulla partecipazione dell'Italia al</b>	
(Sezione 19 — Articolo 17) .....	24	<b>processo normativo dell'Unione europea</b>	
(Sezione 20 — Articolo 18) .....	25	<b>(doc. LXXXVII, n. 1) .....</b>	40
(Sezione 21 — Articolo 19, emendamento ed articolo aggiuntivo) .....	25	(Sezione 1 — Risoluzione) .....	40
(Sezione 22 — Articolo 20 ed articolo aggiuntivo) .....	26	<b>Mozioni Volontè ed altri n. 1-00017, Lucidi</b>	
(Sezione 23 — Articolo 21) .....	27	<b>ed altri n. 1-00022, Burani Procaccini</b>	
(Sezione 24 — Articolo 22 ed emendamento) .	27	<b>ed altri n. 1-00024, Mazzuca ed altri</b>	
(Sezione 25 — Articolo 23) .....	28	<b>n. 1-00025 e Valpiana ed altri n. 1-00026</b>	
		<b>sulle misure per la tutela dei minori dallo</b>	
		<b>sfruttamento sessuale .....</b>	42
		(Sezione 1 — Mozioni) .....	42

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 6 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta Simone, Dozzo, Filippo Maria Drago, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martini, Martusciello, Matteoli, Micciché, Molgora, Piscitello, Pisanu, Possa, Ramponi, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viéspoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 5 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ORICCHIO: « Istituzione della provincia del Cilento-Vallo di Diano » (1892);

GIRONDA VERALDI: « Modifiche al codice di procedura penale in attuazione dei principi del giusto processo » (1893);

PISAPIA: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritti dello straniero in attesa di espulsione » (1894).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo  
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 1401, d'iniziativa del deputato LOLLI, ha assunto il seguente titolo: « Modifica della denominazione del Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise ».

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

ANTONIO RUSSO e VITALI: « Modifica all'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale » (1424) *Parere della II Commissione;*

FRAGALÀ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di legalità nell'uso dei diversi poteri dello Stato in relazione alle garanzie e ai diritti costituzionali dei cittadini ». (1595) *Parere della Commissione II (ex articolo 13, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

*II Commissione (Giustizia):*

GRILLINI ed altri: « Disciplina dell'unione domestica registrata » (607) *Parere delle Commissioni I, III, VI e XI;*

LUCCHESI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli » (643) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII*;

SINISCALCHI: « Modifiche al codice di procedura civile concernenti l'istituzione della "presentenza" » (890) *Parere della I Commissione*.

*VI Commissione (Finanze):*

FRANCESCA MARTINI: « Nuove norme fiscali a tutela della famiglia » (517) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII*;

GIANFRANCO CONTE: « Modifiche all'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di autovetture » (888) *Parere delle Commissioni I e V*.

*VIII Commissione (Ambiente):*

MARTINAT: « Norme per l'installazione di purificatori d'aria nelle scuole e negli edifici pubblici » (666) *Parere delle Commissioni I, V e VII*.

*XI Commissione (Lavoro):*

LUMIA e BURTONE: « Norme per l'inquadramento degli ex ispettori del lavoro » (922) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica » (1128) *Parere delle Commissioni I, II e XII*;

MAZZUCA: « Restituzione dei contributi previdenziali versati ai fondi integrativi dai lavoratori delle istituzioni sanitarie dell'istituto nazionale della previdenza sociale, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'istituto superiore di odontoiatria » (1323) *Parere delle Commissioni I, V e XII*.

*XII Commissione (Affari sociali):*

LUMIA: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in materia di elezione dei Consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie » (903) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*.

*XIII Commissione (Agricoltura):*

ROCCHI: « Norme per la tutela della biodiversità » (708) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VIII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

MARINI ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (1660) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Trasmissione del Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994 », le relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

**Trasmissione del ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 25 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Accademia Nazionale dei Lincei per l'anno 2000, con

allegati il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta dagli enti di carattere internazionalistico inclusi nella tabella prevista dall'articolo 1 della predetta legge, riferita all'anno 2000 (doc. CLXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 ottobre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 21 e 27 settembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.**

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 26 ottobre 2001, ha trasmesso il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (54).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 novembre 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse (55).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 dicembre 2001.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 355, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO SUPPLEMENTARE NEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DI OPZIONE SUI SISTEMI DI LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI, NONCHÉ DI REGOLARIZZAZIONE DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI COLPITI DAL SISMA DEL 13 E DEL 16 DICEMBRE 1990 IN TALUNE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA (1700)**

**(A.C. 1700 – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: « comunque non oltre il 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non oltre il 30 settembre 2002 ».

**ART. 2.**

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

**ART. 3.**

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « entro il 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 dicembre 2001 ».

**ART. 4.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1700 – Sezione 2)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole:* « All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* « 28 dicembre 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 27 dicembre 2001 ».

**(A.C. 1700 – Sezione 3)****EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-  
COLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.***Sopprimerlo.*

- 1. 1.** Alfonso Gianni.

**ART. 2.***Sopprimere il comma 1.*

- 2. 1.** Gasperoni, Del Bono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Trupia.

*Al comma 1, sostituire le parole da:*  
L'articolo 1 *fino a:* ivi prevista *con le*

*seguenti:* L'opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- 2. 2.** Gasperoni, Del Bono, Cordoni, Guerzoni.

*Al comma 2, dopo le parole:* diritto di opzione *aggiungere le seguenti:* ovvero abbiano sottoscritto con la propria azienda o amministrazione verbale di risoluzione del rapporto di lavoro.

- 2. 3.** Gasperoni, Del Bono, Innocenti, Cordoni, Guerzoni.

*Al comma 2, sostituire le parole:* entro la data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro il 30 novembre 2002.

- 2. 4.** Gasperoni, Innocenti, Del Bono, Cordoni, Guerzoni.

*Al comma 2, sostituire le parole:* entro la data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro il 30 novembre 2001.

- 2. 5.** Gasperoni, Innocenti, Del Bono, Cordoni, Guerzoni.

**ART. 3.***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e *7-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996,

1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole:* e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

**3. 1.** Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1° gennaio 2004; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2004. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole:* e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

**3. 2.** Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1° gennaio 2003; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno

n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2003. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole:* e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

**3. 3.** Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

#### (A.C. 1700 - Sezione 4)

### EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

#### ART. 3.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e *7-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole:* e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

**3. 1.** Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1° gennaio 2004; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2004. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole:* e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

**3. 2.** Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1° gennaio 2003; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2003. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cin-

que volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole:* e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

**3. 3.** Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

**(A.C. 1700 – Sezione 5)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 3, 2. 4 e 2. 5 Gasperoni, 3. 1 Dario Galli e 3. 2 e 3. 3 Abbondanzieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 370, RECANTE PROROGA DEL TER-  
MINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 MARZO 2001,  
N. 89, RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  
EQUA RIPARAZIONE (1757)**

**(A.C. 1757 - Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è prorogato sino al 18 aprile 2002.

**ART. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1757 - Sezione 2)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

la proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione dinanzi all'autorità giudiziaria italiana per lesione del diritto ad un termine ragionevole del processo, diritto riconosciuto dall'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si è resa necessaria per la prossima scadenza del termine che avrebbe messo in pericolo la possibilità di riproporre in Italia gli oltre dodicimila ricorsi già pendenti dinanzi alla Corte di Strasburgo;

sussiste una notevole incertezza giurisprudenziale circa i criteri di applicazione della nozione di « termine ragionevole del processo » che, con una recente decisione della Corte di appello di Torino, è stata determinata, per il primo grado dei processi civili, in « tre anni con decorrenza dalla data di notifica della citazione e con termine finale alla data della sentenza »;

tale termine, come si legge nella sentenza citata, è determinato « in via generale e approssimativa » ed è soggetto a valutazioni diverse da parte dei giudici

italiani con notevole precarietà e diversità di giudizio in grado di determinare disparità e diseguaglianze in relazione a diritti fondamentali meritevoli di una definizione certa ed omogenea;

la materia è di stretta ed esclusiva competenza legislativa dello Stato, anche alla luce della nuova Costituzione, e che sussistono tutti i presupposti affinché siano precisati i criteri legislativi per la definizione della nozione di « termine ragionevole del processo », in attuazione dell'articolo 111 Costituzione;

impegna il Governo

ad assumere, entro il 18 aprile 2002, le iniziative utili anche di natura legislativa, affinché siano precisati i criteri di determinazione della nozione di « termine ragionevole del processo » che costituisce un parametro fondamentale di civiltà oltre che un essenziale riferimento per il risarcimento dei danni in caso di accertata lesione di un diritto fondamentale dei cittadini.

9/1757/1.

Mantini, Fanfani.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI  
OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE  
COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2001 (1533)**

**(A.C. 1533 — Sezione 1)**

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-  
DUTA**

**ART. 19.**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il se-  
guente:*

**ART. 19-bis.**

*(Modifica all'articolo 18 della legge 6 feb-  
braio 1996, n. 52 recante disposizioni per  
l'adempimento degli obblighi derivanti dal-  
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità Eu-  
ropee-Legge comunitaria 1994).*

1. L'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 141 (ex articolo 119) del Trattato che istituisce la Comunità europea e al Protocollo allegato al Trattato di Maastricht, oltre alle disposizioni delle istituzioni europee in materia di parità e pari opportunità, il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per l'adozione di piani d'azione europei in materia di parità e di pari opportunità.

2. I regolamenti di cui al comma 1, provvedono:

a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;

b) ad adottare piani di azione attuativi delle disposizioni europee in materia di parità e di pari opportunità.

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera a), sono emanati, secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente.

4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro competente.

5. Gli schemi di regolamento di cui al comma 2, lettere a) e b), sentito il parere del Consiglio di Stato, sono inviati al Parlamento per il parere ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. I pareri devono essere pronunciati entro quaranta giorni dalle richieste; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri ».

**19. 01.** Angelino Alfano.

**ART. 20.**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il se-  
guente:*

**ART. 20-bis.**

*(Modifica dell'articolo 5 del decreto del  
Presidente del Consiglio dei ministri 2 ot-  
tobre 1995, recante disciplina delle carat-*

*teristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione).*

1. All'articolo 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

**20. 01.** Dell'Anna.

**(A.C. 1533 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « ad emanare » siano aggiunte le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Sull'emendamento 28.5 della Commissione:

**PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che sia così riformulato per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 28, comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente: prevedere l'af-*

*fidamento alla Commissione per le politiche di integrazione, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dei compiti di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, con il compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso;*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, primo periodo, la cifra: 2.035.357 sia sostituita dalla seguente: 113.620.*

**(A.C. 1533 – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

**CAPO I.**

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

**ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,

dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

#### ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-

*bis* — Farmacovigilanza — della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-*bis* — Farmacovigilanza — della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue e del plasma umano.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativi degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 6 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

#### ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a

taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Eu-

ropean Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei

lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

##### ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

*Al comma 1, allegato A, sopprimere le parole da: 2000/77/CE fino a: controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, dopo la direttiva: 2000/53/CE aggiungere la seguente: 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.*

**1. 4.** Rava, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Preda, Franci, Rossiello.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato A, sopprimere le parole da: 2001/15/CE fino a: destinati ad un'alimentazione particolare.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, dopo la direttiva: 2001/14/CE aggiungere la seguente: 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.*

**1. 1.** Rava, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Preda, Franci, Rossiello.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato A, sopprimere le parole da: 2001/46/CE fino a: relative all'alimentazione animale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.*

**1. 2.** Rava, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Preda, Franci, Rossiello.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato A, sopprimere le parole da: 2001/64/CE fino a: sementi di cereali.*

**1. 3.** Rava, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Preda, Franci, Rossiello.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**1. 5. Commissione.**

**(Approvato)**

**(A.C. 1533 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Principi e criteri direttivi generali  
della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

*b)* per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;

*c)* salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo

interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta

ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

#### (A.C. 1533 – Sezione 5)

### ARTICOLO 3 ED ANNESSO ALLEGATO C DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 3.

*(Attuazione di direttive comunitarie  
con regolamento).*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nel-

l'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

3. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1, ove le direttive di cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie.

4. La delega di cui al comma 3 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

5. Le direttive che modificano, aggiornano o completano direttive attuate con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, com-mi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono recepite con le medesime modalità.

**ALLEGATO C**  
(Articolo 3, comma 1)

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

**(A.C. 1533 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presi-

dente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**(A.C. 1533 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli).*

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

**(A.C. 1533 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3

dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. A tali testi unici si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

#### ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

##### ART. 6-bis.

1. Al fine della tutela dei consumatori e della assoluta sicurezza alimentare, in applicazione del principio di precauzione, il Governo, nell'attuare e nel recepire tutte le direttive e regolamenti emanati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, riguardanti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, dovrà applicare il divieto di utilizzo di sostanze provenienti da organismi geneticamente modificati, per tutte le produzioni destinate al consumo commercializzate in Italia, a partire dal latte destinato ai lattanti.

**6. 01.** Valpiana.

#### **(A.C. 1533 – Sezione 9)**

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 7.

*(Modifica all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183).*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) indica le risorse necessarie all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

#### **(A.C. 1533 – Sezione 10)**

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).*

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia »;

b) all'articolo 4, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si

provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

**(A.C. 1533 – Sezione 11)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 9.**

*(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici).*

1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini “profumo” o “parfum” e “aroma”. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento ».

**(A.C. 1533 – Sezione 12)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 10.**

*(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme

igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002 ».

**(A.C. 1533 – Sezione 13)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 11.**

*(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali).*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; ».

**(A.C. 1533 – Sezione 14)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. *(Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera).* – 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al

contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea ».

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro ».

**(A.C. 1533 – Sezione 15)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

*(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).*

1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire

nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori ».

**(A.C. 1533 – Sezione 16)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 14.**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia alimentare).*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti alimentari.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

**(A.C. 1533 – Sezione 17)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.**

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola).*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 »;

*b)* al comma 4, le parole: « di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 ».

**(A.C. 1533 – Sezione 18)****ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.**

*(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).*

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento

(CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi ».

**(A.C. 1533 – Sezione 19)****ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 17.**

*(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste).*

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea »;

*b)* dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si ap-

plicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3 ».

**(A.C. 1533 – Sezione 20)**

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 18.**

*(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).*

1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

**(A.C. 1533 – Sezione 21)**

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 19.**

*(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).*

1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (Maestri di sci stranieri). – 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli profes-

sionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.

3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6 ».

**EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 19.**

*(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).*

*Al comma 1, capoverso ART. 12, comma 4, sostituire le parole: La Federazione italiana sport invernali con le seguenti: Il Collegio nazionale maestri di sci italiani.*

**19. 1.** Collè.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**ART. 19-bis.**

*(Modifica all'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante disposizioni per*

*l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee-Legge comunitaria 1994).*

1. L'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 141 (ex articolo 119) del Trattato che istituisce la Comunità europea e al Protocollo allegato al Trattato di Maastricht, oltre alle disposizioni delle istituzioni europee in materia di parità e pari opportunità, il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per l'adozione di piani d'azione europei in materia di parità e di pari opportunità.

2. I regolamenti di cui al comma 1, provvedono:

a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;

b) ad adottare piani di azione attuativi delle disposizioni europee in materia di parità e di pari opportunità.

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera a), sono emanati, secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente.

4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro competente.

5. Gli schemi di regolamento di cui al comma 2, lettere a) e b), sentito il parere del Consiglio di Stato, sono inviati al Parlamento per il parere ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. I pareri devono essere pronunciati entro quaranta

giorni dalle richieste; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri ».

**19. 01.** Angelino Alfano.

**(A.C. 1533 – Sezione 22)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 20.**

*(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli).*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 è abrogato.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 20.**

*(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli).*

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

*(Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento*

*atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione).*

1. All'articolo 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

**20. 01.** Dell'Anna.

**(A.C. 1533 – Sezione 23)**

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 21.**

*(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.

**(A.C. 1533 – Sezione 24)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 22.**

*(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai medicinali veterinari).*

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente connessi;

*b)* prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;

*c)* delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 22.**

*(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie comunitarie relative ai medicinali veterinari).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

**22. 1.** Rava, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Preda, Franci, Rossiello.

**(Approvato)**

**(A.C. 1533 – Sezione 25)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 23.**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea).*

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 5-bis, dopo le parole: « è istituito », sono inserite le seguenti: « per l'anno 2000 »;

b) al comma 6, le parole: « 2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000 » sono

sostituite dalle seguenti: « 2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001 ».

**(A.C. 1533 – Sezione 26)**

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 24.**

*(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni).*

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: « iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge » sono soppresse.

**(A.C. 1533 – Sezione 27)**

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 25.**

*(Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).*

1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di paga-

mento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare, informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;

b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile;

c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;

d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali;

e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva;

f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;

g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25.

*(Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

h) prevedere che l'elevamento del tasso di mora da applicarsi nei rapporti disciplinati dalla direttiva faccia comunque salva, oltre alla possibilità per il creditore di ottenere un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento (di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 3 della direttiva), anche il risarcimento degli eventuali danni ulteriori, rispetto agli interessi moratori, subiti a causa dei pagamenti non tempestivi.

\* 25. 1. Paola Mariani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

h) prevedere che l'elevamento del tasso di mora da applicarsi nei rapporti disciplinati dalla direttiva faccia comunque salva, oltre alla possibilità per il creditore di ottenere un risarcimento ra-

gionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento (di cui alla lettera *e*), del comma 1, dell'articolo 3 della direttiva), anche il risarcimento degli eventuali danni ulteriori, rispetto agli interessi moratori, subiti a causa dei pagamenti non tempestivi.

\* **25. 2.** Dell'Anna.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*h) prevedere nella normativa civilistica ed amministrativa l'inefficacia delle clausole gravemente inique, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e del diciannovesimo considerando della direttiva.*

**25. 3.** Dell'Anna.

**(A.C. 1533 – Sezione 28)**

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

*(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).*

1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.

**(A.C. 1533 – Sezione 29)**

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 27.**

*(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).*

1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione « cioccolato » mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione « cioccolato puro »;*

*b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.*

**(A.C. 1533 – Sezione 30)**

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 28.**

*(Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui

all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

b) definire la nozione di discriminazione come « diretta » quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come « indiretta » quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svol-

gimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che di per sé ovvero per la sua insistenza sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti;

c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

d) prevedere l'applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:

1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;

2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;

6) assistenza sanitaria;

7) prestazioni sociali;

8) istruzione;

9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;

*e)* riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;

*f)* prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera *e)*;

*g)* prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;

*h)* prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento;

*i)* prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e

di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;

7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

*l)* prevedere che l'ufficio di cui alla lettera *i)* possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, lettere *i)* e *l)*, determinato nella

misura massima di 2.035.357 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 28.

*(Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).*

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: di per sé ovvero fino a: suscettibile di creare con le seguenti: persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando.*

**28. 4.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Teodoro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e prevedere l'adozione di misure specifiche fino alla fine della lettera.*

**28. 1.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**28. 2.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i) prevedere l'affidamento alla Commissione per le politiche di integrazione, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dei compiti di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, con il compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso;*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, la cifra: 2.035.357 è sostituita dalla seguente: 113.620.*

**28. 5** *(Nuova formulazione).* La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).*

**28. 3.** Landi di Chiavenna.

#### **(A.C. 1533 – Sezione 31)**

#### ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 29.

*(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).*

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole «cittadinanza italiana» sono inserite le seguenti: «ovvero di un Paese membro dell'Unione europea»;

b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente

«I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani»;

c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole: «cittadino italiano» sono aggiunte le seguenti: «o di un Paese membro dell'Unione europea»;

d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le guardie particolari giurate, cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento».

### (A.C. 1533 – Sezione 32)

#### ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 30.

*(Attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nella Comunità europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva;

f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei mec-

canismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

**(A.C. 1533 – Sezione 33)**

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 31.**

*(Attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).*

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna;

b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle

imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;

c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili;

d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;

2) non selezioni il destinatario della trasmissione;

3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;

e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta «*caching*»; il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

1) non modifichi le informazioni;

2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;

4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;

6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena

venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;

f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di « *hosting* »; il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita;

2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;

g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;

h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;

i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;

l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del conte-

nuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 31.

*(Attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad emanare, inserire le seguenti: entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,.*

**31. 3.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: con le seguenti: nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:*

**31. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, verificare, al fine di evitare disarmonie con la disciplina vigente, la compatibilità della legge 7 marzo 2001, n. 62, con la citata direttiva, apportando eventuali modifiche o integrazioni per il coordinamento con la nuova disciplina di attuazione della direttiva 2001/31/CE e per rendere esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n.62 del 2001 o che comunque ne facciano specifica richiesta.

**31. 1.** Volonté, Riccardo Conti, Filippo Maria Drago.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n. 62 del 2001 o che comunque ne facciano specifica richiesta.

**31. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* ,nonché forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali.

**31. 2.** Volonté, Riccardo Conti, Filippo Drago.

**(Approvato)**

**(A.C. 1533 – Sezione 34)**

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 32.**

*(Attuazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 32.**

*Al comma 1, dopo le parole:* ad emanare *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**32. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole:* nel rispetto del seguente principio e criterio

direttivo: *con le seguenti*: nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché del seguente principio e criterio direttivo: .

**32. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 1533 – Sezione 35)**

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 33.

*(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).*

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere innellati ed immediatamente liberati ».

**(A.C. 1533 – Sezione 36)**

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 34.

*(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione).*

1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in ma-

teria di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla seguente:

« B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire ed in euro):

- 1) qualunque ne sia il valore
  1. Reperti archeologici
  2. Smembramento di monumenti
  9. Incunaboli e manoscritti
  12. Archivi
- 2) 27.067.800 (corrispondenti a 13979,35 euro)
  5. Mosaici e disegni
  6. Incisioni
  8. Fotografie
  11. Carte geografiche stampate
- 3) 54.135.600 (corrispondenti a 27958,70 euro)
  4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 90.226.000 (corrispondenti a 46597,84 euro)
  7. Arte statuaria
  10. Libri
  13. Collezioni
  14. Mezzi di trasporto
  15. Altri oggetti
- 5) 270.678.000 (corrispondenti a 139793,52 euro)
  3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione ».

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 34.

*Al comma 1, capoverso B, sostituire le parole: (in lire ed in euro) con le seguenti: (in euro).*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso B, apportare le seguenti modificazioni:*

*al numero 2), sostituire le parole: 27.067.800 (corrispondenti a 13979,35 euro) con le seguenti: 13979 euro;*

*al numero 3), sostituire le parole: 54.135.600 (corrispondenti a 27958,70 euro) con le seguenti: 27959 euro;*

*al numero 4), sostituire le parole: 90.226.000 (corrispondenti a 46597,84 euro) con le seguenti: 46598 euro;*

*al numero 5), sostituire le parole: 270.678.000 (corrispondenti a 139793,52 euro) con le seguenti: 139794 euro;*

**34. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 1533 – Sezione 37)**

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 35.

*(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre*

*2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee).*

1. È approvata la decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

**(A.C. 1533 – Sezione 38)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata la rilevanza per le piccole aziende dei danni derivati dai ritardati pagamenti

impegna il Governo

a prevedere che l'elevamento del tasso di mora possa salire oltre alla possibilità per il creditore di ottenere un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento anche il risarcimento degli eventuali danni ulteriori subiti a causa dei pagamenti non tempestivi.

9/1533/1. Paola Mariani, Bova, Ciani.

*RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO  
NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 1)*

*(Sezione 1 - Risoluzione)*

La Camera,

esaminata la relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2000;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni di merito;

sottolineato che il passaggio elettorale del 13 maggio 2001 ha rallentato l'esame del documento e ha portato al Governo una maggioranza diversa da quella che ha redatto a suo tempo il documento stesso;

considerata l'importanza di un documento che evidenzi l'intervento del Parlamento nella fase di formazione delle politiche e delle decisioni comunitarie;

riconfermando gli impegni assunti dal Governo in precedenti risoluzioni (6-00130) in merito alla partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente e alla conseguente piena attuazione dell'obbligatorietà dell'esame, da parte del Parlamento, delle proposte normative comunitarie, entro il termine di sei settimane, come previsto dal Trattato;

auspicando la creazione di procedure che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi certi e brevi;

tenendo conto dell'imminente dibattito sulle problematiche europee e sui risultati conseguiti, che si terrà a Laeken il 14-15 dicembre prossimi,

impegna il Governo:

a riservare, nella prossima relazione annuale, una sempre maggiore attenzione alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere possibile il confronto tra intendimenti e indirizzi, da un lato, e risultati conseguiti, dall'altro;

a fornire, nella prossima relazione, un quadro organico e d'insieme delle linee di azione politica che il Governo vorrà esplicitare in campo europeo e comunitario;

a riferire con attenzione, nella prossima relazione, sui flussi finanziari in uscita e in entrata riguardanti l'Italia, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

ad affrontare il Consiglio europeo di Laeken e la successiva fase della Convenzione e del dibattito sul futuro dell'Unione europea con:

*a)* la consapevolezza di rappresentare un Paese fondatore del processo di unificazione europea;

*b)* lo spirito ed il compito storico di creare un'Europa democratica, basata sulla partecipazione attiva dei cittadini e dei popoli;

ad impegnarsi per consentire la massima partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, garantendo una partecipazione attiva al lavoro delle Commissioni e una piena considerazione degli atti di indirizzo elaborati dal Parlamento, atti che non devono essere considerati come

semplici dichiarazioni di intenti, ma come importanti linee guida, durante l'attività di negoziazione, sia negli organismi tecnici (CO.RE.PER., rappresentanza permanente) che a livello governativo;

ad individuare idonei meccanismi con la rappresentanza italiana a Bruxelles affinché l'invio dei *dossier* e dei documenti avvenga in modo ragionato, così da assicurare un coinvolgimento « utile » del Parlamento e non un invio formale di carte, poco produttivo sotto il profilo dei contenuti; in particolare, i progetti degli atti normativi e di indirizzo dovrebbero essere trasmessi unitamente ad un appunto ragionato che riassume la posizione degli altri Paesi e dia un quadro della situazione negoziale esistente;

a sollecitare il dibattito sul futuro dell'Unione europea nella società e tra i cittadini, avendo come obiettivo la creazione di una matura e consapevole coscienza europea ed europeista capace di esprimersi in eventuali futuri passaggi referendari sulla materia;

a promuovere, nell'ambito del dibattito sul futuro dell'Unione europea, un ruolo sempre più attivo e partecipato delle regioni, nel solco di un pieno esercizio del principio di sussidiarietà e di complementarità tra i vari livelli istituzionali e territoriali dell'Unione;

a sottolineare in ambito europeo la necessità di un controllo comune nei confronti delle frontiere marittime dell'Unione, al fine di ridurre notevolmente il traffico di clandestini;

a prestare particolare attenzione, sia nella fase di creazione del diritto comunitario, che nella successiva fase di adattamento, alle realtà artigianali e alla specificità delle produzioni agro-alimentari del nostro Paese;

a sostenere con impegno l'approvazione delle proposte di decisione della Commissione europea per l'armonizzazione della lotta contro il terrorismo;

a favorire, nell'ambito delle linee tracciate dal VI programma quadro pluriennale di azioni comunitarie per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, il potenziamento delle politiche comunitarie a favore della ricerca e dell'innovazione come condizioni essenziali per stimolare un aumento strutturale dei tassi di crescita e di competitività dell'economia europea.

**6-00008.** Guido Giuseppe Rossi, Stucchi, Riccardo Conti, Nan, Ciani, Bova, Landi di Chiavenna.

**MOZIONI VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00017, LUCIDI ED ALTRI N. 1-00022, BURANI PROCACCINI ED ALTRI N. 1-00024, MAZZUCA ED ALTRI N. 1-00025 E VALPIANA ED ALTRI N. 1-00026 SULLE MISURE PER LA TUTELA DEI MINORI DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE**

**(Sezione 1 - Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

il Parlamento italiano nel 1998, con l'apporto di tutte le forze politiche salve poche e isolate voci contrarie, ha approvato una legge molto avanzata contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, considerati come nuove forme di riduzione in schiavitù dei bambini;

il Parlamento si è fatto tra l'altro interprete di una diffusa esigenza, quale quella di contrastare il fenomeno, purtroppo in crescita sulle reti telematiche, della diffusione di immagini di bambini abusati talvolta con le modalità più atroci. L'attenzione particolare allo scambio di materiali pedo-pornografici sulle reti telematiche era motivata dal fatto che è stato rilevato che la criminalità organizzata a livello internazionale ha individuato in queste attività un nuovo lucroso affare;

il legislatore con l'approvazione della legge 269 del 1998 ha tenuto conto degli indirizzi emersi a livello internazionale ed europeo operando scelte coraggiose sul piano del diritto sostanziale e processuale che hanno da subito prodotto risultati positivi ma che oggi, dopo i primi anni di applicazione, inducono ad una riflessione sia su eventuali modifiche sia sulle esigenze dovute alla puntuale esecuzione della legge che non risulta pienamente attuata sul piano tecnico;

per quanto riguarda la presenza di materiali pedo-pornografici sulla rete *internet*, ancora molto consistente, sembra mancare da parte delle autorità competenti un incisivo e continuo monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. La rapidità con cui i siti vengono pubblicati e spostati al fine di far perdere le tracce rende indispensabile un monitoraggio costante che dovrebbe tra l'altro garantire lo scambio di informazioni sul piano internazionale, attraverso la rete operativa di punti di contatto istituita nell'ambito del G8 per contrastare la criminalità ad alta tecnologia. In Italia, a tutt'oggi, il monitoraggio sembra appannaggio quasi esclusivo di strutture di volontariato, e principalmente del Telefono arcobaleno fondato da don Fortunato di Noto, realtà che operano a proprie spese e con propri, naturalmente limitati, mezzi;

per quanto riguarda i tempi per l'avvio delle indagini ancora oggi si registrano tempi procedurali eccessivi rispetto alle esigenze di accertamento che rendono spesso inutili le segnalazioni. La media, secondo i dati riferiti in una recente intervista da don Fortunato di Noto, è di circa due settimane dal momento in cui il magistrato che riceve la denuncia chiede l'intervento della polizia postale competente per territorio e il momento in cui quest'ultima, espletate le comunicazioni con il dipartimento provinciale e quello nazionale, viene autorizzata ad avviare le indagini. Prima dell'autorizzazione la polizia, secondo le procedure attualmente in uso, non può nemmeno visitare il sito. I tempi tecnici non consentono di contra-

stare efficacemente tutti i siti cosiddetti *istant*, generalmente allocati su *free-web*, che hanno una aspettativa di vita che va dalle dodici alle novantasei ore. Notevoli difficoltà si registrano anche per i siti a pagamento che normalmente non mantengono l'*hosting* per più di due settimane;

tenuto conto del fatto che i responsabili dei siti pedofili agiscono in maniera molto rapida e che secondo la legislazione vigente non c'è alcun obbligo per la conservazione dei *files* di *access log* indispensabili per acquisire le prove, è chiaro che le attività di contrasto sono fortemente limitate e che, come purtroppo sta accadendo, nella maggior parte dei casi la criminalità organizzata può tranquillamente proseguire le proprie attività;

i dati in possesso di Telefono arcobaleno dimostrano che a tutt'oggi la criminalità organizzata realizza un abnorme volume di affari con la produzione e la distribuzione di immagini di bambini abusati ed evidenziano le inquietanti matrici anche italiane del turpe commercio. Basti pensare al fatto che secondo le stime effettuate da Telefono arcobaleno un sito pedofilo a pagamento in quindici giorni sviluppa mediamente in Italia circa cinquantamila contatti di cui cinquemila di un certo rilievo;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per rafforzare i controlli diretti sulla rete *internet* finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiali pedopornografici;

a verificare l'efficienza delle procedure per l'avvio delle indagini cercando di renderle più rapide pur salvaguardando tutte le esigenze e le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

ad intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta contro le

organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria e a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni.

(1-00017) « Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(20 settembre 2001)

La Camera,

premesso che:

con la legge 3 agosto 1998, n. 269 il Parlamento italiano ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che, insieme a quelle introdotte con la legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, costituiscono un sistema avanzato di disposizioni a tutela dell'interesse superiore dei minori, nel contrasto ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale;

la legge 269 del 1998 ha dato attuazione all'impegno descritto nell'articolo 34 della Convenzione di New York sul diritti del fanciullo del 20 novembre 1999, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha rafforzato l'azione repres-

siva contro i suddetti reati offrendo nuove fattispecie incriminatrici ed un sistema sanzionatorio severo; ha meglio definito l'organizzazione e gli ambiti dell'attività di indagine e gli strumenti a tal fine offerti alla magistratura e alle forze di polizia, anche con la previsione di interventi svolti sotto copertura e inoltre, ha associato alle misure di contrasto disposizioni utili a realizzare un piano positivo e coordinato di prevenzione, come, in particolare, è stabilito all'articolo 17 della stessa legge;

in conformità a quanto stabilito al primo e al terzo comma dell'articolo 17 della legge 269 del 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per gli affari sociali — ha presentato al Parlamento, il 10 luglio 2000, la relazione sull'attività svolta per la migliore attuazione della legge, per consentire « non solo un controllo su quanto si è venuto facendo », « ma anche la valutazione di ciò che può essere ancora fatto, anche sul piano legislativo, per rendere sempre più adeguato il sistema di tutela della personalità in formazione »;

attraverso l'importante attività di indagine conoscitiva e di elaborazione, svolta dalla commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII Legislatura, sono stati offerti al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione con le quali corredare il contenuto della legge 269 del 1998, anche al fine di dare a questa legge piena attuazione;

in particolare, il lavoro della commissione parlamentare dell'infanzia era tradotto nel testo di risoluzioni identiche — a prima firma Cavanna Scirea e Montagnino — che impegnavano il Governo su precisi compiti ed erano così approvate il 7 febbraio 2001;

quegli stessi impegni vengono, nella loro attualità, a dover oggi essere assunti dal nuovo Governo e ad essere tema di lavoro per la presente legislatura;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire presso il ministero dell'interno un dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (Doti) o analoga struttura che migliori la funzione di coordinamento di tutte le attività e le competenze impegnate sui livelli centrale e periferico nella lotta contro la pedopornografia, anche al fine di perseguire migliori obiettivi di efficacia delle attività di indagine, di agevolare e rendere più rapido il sistema di segnalazione, di ricevimento della denuncia e di attivazione conseguente, di migliorare la professionalità specifica di coloro che svolgono la loro attività nel settore;

a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri Paesi, la validità di tutti i programmi e le azioni che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale sui minori o temendo di compierlo, chiedi un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie, e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 269 del 1998 e risorse specifiche da parte del ministero della salute;

a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicurino una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale; nonché a prevedere misure e accorgimenti che evitino, nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali, la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio;

a destinare risorse: all'aumento degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza; alla riqualificazione degli interventi in loro favore, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei minori im-

migrati vittime di violenza nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali; a procedere, in conformità agli orientamenti emersi nella Conferenza di Vienna del 1999, alla creazione di una banca dati comune di immagini pedofile a livello regionale, nazionale e internazionale, che sia accessibile esclusivamente alle forze dell'ordine e agli inquirenti, al fine di facilitare la loro attività di ricerca e di investigazione;

a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e degli *internet service provider* nazionali per la adozione di un codice deontologico — o di strumenti equivalenti — per realizzare la loro migliore collaborazione nell'opera di contrasto all'uso criminale di reti telematiche, soprattutto con riferimento ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale dei minori;

a introdurre l'obbligo per le aziende di *provider* come di *software* e *hardware* a mantenere, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria, i dati di accesso alla rete e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;

a continuare nell'azione di collaborazione internazionale di contrasto alla diffusione e alla commercializzazione di materiale pedopornografico, promuovendo e accogliendo ogni iniziativa che agevoli la persecuzione dei reati descritti nella legge 269 del 1998, anche quando questi reati sono commessi all'estero ed agendo, anche in sede extracomunitaria, per l'adozione di accordi che rendano più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di detti reati e delle attività criminose ad essi collegati;

a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e di informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per gli operatori, per le famiglie, le organizzazioni non governative;

a prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi e ad istituire, coordinare e sostenere apposite linee di emergenza e di informazione;

a presentare al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 269 del 1998 nella giornata del 20 novembre, giornata nazionale dei diritti dell'infanzia promossa dalle Nazioni Unite, unendo alla stessa la presentazione del piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a riferire periodicamente alla commissione parlamentare per l'infanzia e alle altre commissioni permanenti competenti sulle iniziative di volta in volta adottate in attuazione delle leggi 269 del 1998 e 66 del 1996, nonché in attuazione di tutte le decisioni adottate o che saranno adottate in sede di Unione europea.

(1-00022) « Lucidi, Capitelli, Montecchi, Innocenti, Bonito, Finocchiaro, Ruzzante, Carboni, Crucianelli, Grillini, Kessler, Leoni, Mancini, Siniscalchi, Giacco, Bolognesi, Pisa ».

(23 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, segnatamente agli articoli 34, 35 e 36, impegna gli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di « sfruttamento e di violenza sessuale », nonché ad impedire il rapimento, la vendita o la tratta dei fanciulli e « ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto »;

in attuazione della suddetta Convenzione di New York è stata istituita, con legge 23 dicembre 1997, n. 451, la com-

missione parlamentare per l'infanzia che ha, tra i suoi compiti istituzionali, proprio quello di valutare la rispondenza della legislazione della Convenzione nazionale alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

la legge 3 agosto 1998, n. 269, ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, come nuove forme di riduzione in schiavitù, con ciò dando attuazione ai citati articoli della Convenzione di New York;

attraverso un'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York e l'elaborazione di due identiche risoluzioni approvate in data 7 febbraio 2001, la commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII legislatura ha offerto al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione per contrastare la pedofilia intesa sia come violenza sessuale sia come sfruttamento e abuso dei minori a fini commerciali;

la commissione parlamentare per l'infanzia, ricostituitasi nella XIV legislatura, intende promuovere un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori anche in vista del prossimo impegno internazionale che si svolgerà a Yokohama, in Giappone, che farà il punto, sul piano internazionale, dei progressi compiuti su questo tema a 5 anni dalla Convenzione di Stoccolma del 1996, che ha rappresentato la prima presa di posizione mondiale su questa materia;

la figura del pedofilo è associabile anche a quella di un malato di mente oltre che a quella di un comune delinquente;

impegna il Governo

a incrementare la formazione di base nei confronti di tutti coloro che si occupano di bambini, in particolare del personale scolastico, per il riconoscimento dei primi segnali di disagio del bambino maltrattato e la formazione specialistica per

gli operatori cui è demandato il compito di diagnosticare il maltrattamento e prendere in carico la vittima e la famiglia. A tale scopo sarebbe necessario individuare opportune modalità di collaborazione con le aziende sanitarie locali, al fine di assicurare forme di presenza di *equipages* medico sociali nelle scuole in funzione di prevenzione, assistenza e tempestiva percezione del disagio;

a organizzare servizi integrati in rete tra le diverse realtà che a vario titolo si occupano di bambini e delle loro famiglie (servizi socio-assistenziali, sanitari, scolastici, uffici giudiziari, privato sociale) con l'adozione di protocolli d'intesa e la condivisione di modelli operativi per un lavoro comune sui casi;

a valutare l'opportunità di prevedere un trattamento terapeutico individuale per la persona che ha commesso reati o che si ritenga in procinto di commetterne di nuovi, che la aiuti a gestire in modo non violento la propria psicopatologia;

a prevedere un altresì valido trattamento per il recupero delle vittime delle violenze, per le quali si dovrebbe assicurare un ascolto protetto ed individuare un percorso di recupero chiaro, lineare ed integrato con l'intervento di tutti gli operatori competenti;

a introdurre l'obbligo per i *provider* di conservare i dati di accesso alla rete per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria;

a prevedere sgravi fiscali per i *provider* che adottino codici deontologici e sistemi di filtro per l'uso sicuro di *internet*;

a prevedere adeguate forme di coordinamento tra le forze dell'ordine volte a contrastare i crimini nei confronti dell'infanzia, con particolare riferimento all'abuso sessuale e all'utilizzo delle reti telematiche: il personale destinato a tali compiti dovrà essere altamente specializzato e quanto più possibile distribuito all'interno di forme di coordinamento diffuse sul territorio;

a riferire annualmente al Parlamento, anche eventualmente nella sede della commissione parlamentare per l'infanzia, in merito alla strategia di contrasto adottata al fine di fare emergere il fenomeno, che deve essere considerato sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, al fine altresì di accertare le risorse disponibili sul territorio in grado di dare risposte in termini di protezione, diagnosi e cura, nonché di realizzare ambiti per la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie.

(1-00024) « Burani Procaccini, Bertolini, Lupi, Pinto, Azzolini, Palmieri, Crosetto, Santulli, Licastro Scardino, Lavagnini, Lenna, Tarantino, Zorzato, Saro, Savo, Antonio Barbieri, Stradella, Paoletti Tangheroni, Zanetta, Spina Diana, Taborelli, Viale, Verdini, Bondi, Schmidt, Sterpa, Zannettin, Adornato, Oricchio, Parodi, Bertucci, Borriello, Galvagno, Di Virgilio, Bruno, Marinello, Michelini, Masini, Palumbo ».

(26 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

l'Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha reso esecutiva la convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, in tal modo impegnandosi a modificare le proprie normative in attuazione degli impegni assunti con la stessa;

il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nella relazione relativa all'anno 2000, ha puntualmente rilevato e individuato la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, evidenziando i maggiori problemi;

in ottemperanza all'articolo 34, la legge 269 del 1998 ha sanzionato i reati di

sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno di minori, considerati quali nuove forme di riduzione in schiavitù, introducendo rilevanti innovazioni, sanzionando cioè anche i clienti, nonché colpendo gli autori di tali reati anche se commessi fuori dal territorio nazionale;

si stanno svolgendo presso l'Unione europea, anche con il contributo dei rappresentanti italiani, i lavori preparatori volti all'elaborazione di una normativa comunitaria che regolamenti anche la protezione dei minori da mezzi di comunicazione come *internet*, attualmente senza alcuna regola, essendo accertato che gran parte di tali reati si realizzano utilizzando le reti telematiche;

a norma degli articoli 39 e 40 gli Stati « adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti o di un conflitto armato »;

in virtù dell'esecuzione della convenzione di New York si ha l'obbligo non solo legale ma anche morale di estendere la tutela dei minori a tutto campo, a livello nazionale ma anche internazionale;

impegna il Governo

a snellire le procedure per la denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia postale e delle comunicazioni dei siti *internet* contenenti atti di pedofilia, prevenendo l'obbligo di immagazzinare dati e immagini, allo scopo di mantenerli come prova;

ad intensificare la collaborazione tra le diverse forze di polizia, compresa la polizia postale e delle comunicazioni, allo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nella rete *internet* e fuori di essa;

a favorire il trattamento psicologico, psicoterapeutico e clinico del condannato per reato di pedofilia in danno di minore, da effettuarsi con il consenso dell'interessato e tenendone conto, a normativa vigente, per la concessione di eventuali misure alternative al regime detentivo;

ad operare per la sollecita definizione della normativa della Unione europea su *internet*, con la consapevolezza che ciò non è sufficiente, e quindi ad impegnarsi ad operare a livello delle Nazioni Unite al fine di prevedere una convenzione di livello internazionale, che potrà divenire operante in tutti i paesi del mondo;

ad attuare politiche sociali volte al recupero e ai reinserimento dei minori vittime di violenze e abusi.

(1-00025) (*Nuova formulazione*) « Mazzuca, Castagnetti, Bimbi, Carbonella, Milana, Rocchi, Marcora, Monaco, Duilio, Pistelli, Bindi, Loiero, Morgando, Frigato, Marini, Boccia, Mosella, Camo, Ruggeri, Potenza ».

La Camera,

premesso che:

pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori sono fenomeni criminali purtroppo sempre esistiti, ma che oggi hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche e alla gestione da parte della criminalità internazionale;

come spesso avviene di fronte a fenomeni che si presentano con modalità e dimensioni nuove, la tentazione può essere di rispondere alla giusta indignazione dell'opinione pubblica — in particolare di fronte a reati orribili e indicibili commessi verso bambini e bambine indifesi — con un inasprimento delle pene che, come spesso avviene, non solo non esplicano alcuna azione di deterrenza, ma vanno solo a colpire il terminale dell'azione criminosa (colui che « naviga » in

siti pedofili o detiene e si procura il materiale pedopornografico) lasciando, però, più o meno indisturbata la grande criminalità organizzata ad alta tecnologia che produce e, attraverso la rete *internet*, scarica ogni giorno tonnellate di materiale pornografico per la cui produzione migliaia di bambini e bambine, spesso provenienti dai Paesi più poveri e senza protezione alcuna, vengono trafficati, ridotti in schiavitù, stuprati, violati e uccisi in ogni senso;

l'allarmismo indiscriminato e i toni scandalistici, sull'onda anche di inchieste o pseudoinchieste condotte da chi cerca facile notorietà sguazzando in argomenti pruriginosi e fatte più sui *mass media* che non coltivate con gli strumenti corretti delle indagini di polizia, rischiano di produrre effetti deleteri e confusivi sulla coscienza della pubblica opinione e devastanti nei confronti di chi viene coinvolto nelle indagini, mentre su temi così delicati è sempre più necessario concentrare azioni giudiziarie rigorose e silenziose volte a scardinare le centrali di produzione della criminalità organizzata e le eventuali connivenze del capitale finanziario;

la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 276 del 27 maggio 1991) contiene principi generali per il rispetto dei diritti di ogni bambino e di ogni bambina, mentre il « Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia infantile » prevede indirizzi specifici per la lotta e il contrasto ai reati commessi sia « sul piano interno » sia « sul piano transnazionale, da un individuo, o in modo organizzato » (articolo 3 comma 1), e impegna gli Stati membri a prevedere che tali reati siano compresi « a pieno diritto in ogni trattato di estradizione » (articolo 5 comma 1), a fornire « l'assistenza più ampia possibile per ogni inchiesta penale o procedura di estradizione...compresa l'assistenza per l'acquisizione degli elementi di prova a loro disposizione »... « in conformità con ogni accordo di mutua assistenza legale » (articolo 6 commi 1 e 2),

ad adottare « le misure appropriate per il sequestro e la confisca dei beni, quali documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere o facilitare » tali reati (articolo 7), ad adottare « le misure necessarie a proteggere i diritti e gli interessi dei minori vittime delle pratiche vietate... fornendo adeguati servizi di supporto ai minori vittime e proteggendone la vita privata e l'identità » (articolo 8), ad assumere « tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale » per « prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili...e fare indagini su tali atti », favorendo « la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali » (articolo 10);

tale fondamentale Protocollo opzionale entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito della decima ratifica;

a tutt'oggi sarebbero solo 3 gli Stati ad aver ratificato tale protocollo aggiuntivo;

l'Italia è firmataria di tale protocollo ma non l'ha ancora ratificato;

il 7 febbraio 2001 la commissione parlamentare per l'infanzia della XIII legislatura, dopo aver svolto un'approfondita indagine conoscitiva, ha votato una risoluzione con la quale invitava il Governo ad agire su diversi piani per contrastare la violenza sessuale sui bambini e lo sfruttamento e l'abuso dei minori a fini commerciali;

le leggi n. 66 del 1996 « Norme contro la violenza sessuale » e n. 269 del 1998 « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale, quali nuove forme di riduzione in schiavitù » con un impianto innovativo, anche se perfezionabile, hanno predisposto gli strumenti normativi per un'efficace azione di contrasto di questi reati;

le forze dell'ordine, in particolare la polizia postale e delle comunicazioni, impegnate con sezioni specializzate nelle attività di contrasto a questo tipo di crimini dispongono di organici insufficienti

per il contrasto della pedofilia *on line* e sono fortemente limitate dalla scarsità di mezzi a disposizione;

secondo la legislazione vigente, non esiste alcun obbligo per i *providers* di conservare *i files* di *access log*, indispensabili alle forze dell'ordine per acquisire le prove nei casi in questione;

il 10 luglio 2000, come previsto dall'articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per gli affari sociali – ha presentato al Parlamento la relazione annuale sull'attuazione della legge 269 del 1998;

in relazione a quanto già avvenuto in altri Stati dell'Unione europea, è assolutamente necessario provvedere all'istituzione di un'Autorità garante dell'infanzia che abbia tra i suoi compiti principali quello della vigilanza per la difesa dei minori dallo sfruttamento sessuale;

impegna il Governo

a mettere al primo posto nella strategia della lotta alla criminalità organizzata quei fenomeni criminali che quotidianamente sfruttano e violano i diritti di persone ridotte in schiavitù, in particolare delle bambine e dei bambini utilizzati per il mercato dei minori volto alla prostituzione ed alla pornografia infantile;

a presentare al più presto alle Camere il disegno di legge di ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia infantile;

a prendere atto del lavoro svolto nella XIII legislatura dalla commissione parlamentare per l'infanzia predisponendo il proprio programma di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori per la presente legislatura anche alla luce degli indirizzi contenuti nella risoluzione votata il 7 febbraio 2001;

a intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine

di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a istituire presso il ministero dell'interno un dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (Doti) o analoghe strutture dotandole di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse anche di personale altamente specializzato per l'azione di contrasto di tali reati ad alta tecnologia;

a prendere le opportune iniziative affinché presso ogni procura vi siano gli strumenti necessari a svolgere i controlli diretti sulla rete *internet* abbandonando i metodi di indagine tradizionale, in modo tale che la magistratura inquirente possa porre in essere iniziative di contrasto senza la necessità di attendere la denuncia per poter intervenire;

a verificare l'efficienza delle procedure per contrastare efficacemente i siti *istant*, per renderle più rapide pur salvaguardando le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

a valutare assieme al Parlamento la necessità di apportare opportune modifiche al codice di procedura penale, in modo da permettere tutti gli strumenti investigativi necessari (intercettazioni telefoniche e telematiche, eccetera) per tutti i reati connessi allo sfruttamento sessuale;

a introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria, i dati sul traffico e sulle comunicazioni;

a sensibilizzare gli istituti bancari internazionali e gli organismi a loro preposti, spesso reticenti e il cui interesse prevalente è la diffusione degli strumenti di pagamento piuttosto che la collaborazione con la giustizia, sulla necessità per l'autorità giudiziaria di risposte celeri ed esaurienti circa l'identità di chi paga con

carte di credito o altri strumenti o effettua transazioni internazionali a favore di destinatari di cui sia accertato il ruolo di produttori e commercianti di materiale pedopornografico;

a presentare al più presto alle Camere la relazione annuale per il 2000 sull'applicazione della legge n. 269 e il piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a finanziare progetti di formazione e informazione per costituire, attraverso la rete nazionale dei consultori familiari, i pediatri di base, i medici scolastici — dopo un'opportuna azione di aggiornamento professionale di tutti gli operatori — una fitta rete di prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di disagio e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale;

a destinare risorse all'aumento e alla riqualificazione degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei minori stranieri, nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali;

a favorire, con il consenso del condannato per reato di pedofilia in danno di minore o su richiesta di chi tema di compierlo, il trattamento psicoterapeutico nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie, utilizzando le somme del fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998.

(1-00026) « Valpiana, Giordano, Pisapia, Vendola, Mascia, Deiana, Titti De Simone, Russo Spena ».

(5 novembre 2001)